

Decreto n. 16/2020



TRIBUNALE DI LUCCA

Lucca, 4 maggio 2020

A tutti i magistrati del Tribunale
e dell'Ufficio del Giudice di Pace
di Lucca e di Castelnuovo di Garfagnana
Al Dirigente Amministrativo
Al Procuratore della Repubblica
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Al Presidente della Camera Penale
L U C C A
Al Presidente della Corte di Appello
Al Procuratore Generale
Al Presidente della Giunta Regionale Toscana
F I R E N Z E

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

- vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 5 marzo 2020 (*"Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'Emergenza Sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi 10 comma 2, L. n. 195 del 24 marzo 1958"*);
- visto il decreto legge n. 11 dell'8 marzo 2020 recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"* ed il D.P.C.M. 9 marzo 2020;
- vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura dell'11 marzo 2020 (*"Ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria COVID-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020"*);
- visto il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *"Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019"*;
- vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 26 marzo 2020 (*"Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte"*);
- visto il decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020, recante *"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri spe-*

ciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;

visto l'articolo 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, che ha sostituito il termine del 30 giugno 2020 con quello del 31 luglio 2020;

vista la Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 29 aprile 2020, che ha escluso la previsione del cosiddetto periodo “cuscinetto”, disponendo che le udienze civili e penali potranno essere fissate fino all'inizio del periodo ferie;

- ritenuta l'opportunità di adottare i necessari provvedimenti organizzativi del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lucca e di Castelnuovo di Garfagnana, per contemperare l'esigenza di salvaguardare la salute in una situazione di grave emergenza sanitaria con quella di contenerne gli effetti negativi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria;

- sentiti i Presidenti della Sezione Civile e della Sezione Penale, i magistrati del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace, il Procuratore della Repubblica, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Presidente della Camera Penale di Lucca e il Dirigente Amministrativo e raggiunta una intesa nei sensi che seguono, da sottoporre al coordinamento del Presidente della Corte di Appello di Firenze, per adottare provvedimenti organizzativi comuni agli altri Tribunali del Distretto della Toscana, previa interlocuzione con l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione;

- considerato che va confermato, in applicazione dell'articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, prorogato dall'articolo 36 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, il rinvio di ufficio di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali fissati fino all'11 maggio 2020, con le sole eccezioni previste per quelli ritenuti urgenti dalla lettera b) del richiamato articolo 83;

- confermate tutte le precedenti disposizioni destinate a disciplinare il periodo di attività giudiziaria fino all'11 maggio 2020, anche relative agli orari di apertura degli uffici ed al lavoro del personale amministrativo, e ritenuta l'opportunità di adottare i provvedimenti organizzativi necessari per disciplinare il successivo periodo, che avrà inizio il 12 maggio 2020, con le successive disposizioni;

- premesso che questi provvedimenti vengono adottati per soddisfare e contemperare le imprescindibili esigenze di tutela della salute e della sicurezza del personale amministrativo, dei magistrati e degli utenti della giustizia con la necessità di contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, mediante una ripresa graduale, che consenta anche di programmare un progressivo smaltimento dell'arretrato che si è determinato in questo periodo e quindi di fornire un servizio più efficiente possibile;

- atteso che appare opportuno, per il periodo che intercorre tra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020, accogliere l'invito contenuto nelle Linee Guida del Consiglio Superiore della Magistratura e quindi invitare i magistrati, ove fosse necessario in base alle disposizioni che seguono, a rinviare le udienze penali per i procedimenti che non rientrano tra quelli elencati dal terzo comma, lettere b) e c) dell'articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020 e dal decreto legge 8 aprile

2020 n. 23 e che non siano ritenuti urgenti, in base alle disposizioni che seguono, a date successive al 31 luglio 2020, con modalità di rinvio fuori udienza;

- che le cancellerie daranno avviso delle date di rinvio a tutte le parti, incluso il pubblico ministero;
- evidenziato che la dichiarazione di urgenza, per tutti i procedimenti civili la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, sarà fatta su istanza congiunta dei difensori delle stesse parti o, in assenza di accordo, sarà rimessa al giudice;
- che in questa fase emergenziale le udienze civili saranno celebrate con le modalità di cui all'articolo 83, comma 7, lettere f) e h), del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, con le precisano che seguono;
- che, in via generale, su istanza delle parti o di ufficio il giudice potrà comunque celebrare l'udienza nelle forme ordinarie, a porte chiuse, come previsto dall'articolo 83, comma 7, lettera e), del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, nel rispetto della normativa sanitaria, oppure mediante collegamento da remoto, assicurando per il penale le condizioni previste dall'articolo 146 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e in ogni caso modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, con le specificazione che seguono per ogni settore;
- che, al riguardo, si invitano tutti i magistrati, anche onorari, ad utilizzare i sistemi applicativi Microsoft Teams e Skype for Business forniti dal Ministero della Giustizia e, preferibilmente, l'applicativo Microsoft Teams, per il quale sono stati messi a disposizione "tutorial" predisposti dalla STO e pubblicati sulla rete intranet del Consiglio (www.cosmag.it), nell'area dedicata all'emergenza Covid 19, nel rispetto delle Linee Guida del Consiglio Superiore della Magistratura e del protocollo sottoscritto il 31 marzo 2020 dal Tribunale di Lucca, dalla Procura di Lucca, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca e dalla Camera Penale, assicurando le condizioni previste dall'articolo 146 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;
- che si invitano altresì si invitano i magistrati referenti distrettuali per l'informatica (RID) e i magistrati di riferimento per l'informatica (MAGRIF) del Tribunale ad assicurare con la massima tempestività ai magistrati ed al personale di cancelleria la necessaria assistenza per l'uso degli applicativi e degli strumenti tecnologici in uso agli uffici;
- ritenuto che, per i procedimenti dinanzi alla Corte di Assise, si provvederà a stipulare un protocollo con la Procura della Repubblica, con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con la Camera Penale, destinato a disciplinare la corretta partecipazione dei giudici popolari, tanto all'udienza quanto alla camera di consiglio;
- che, in ambito civile, va prevista la trattazione scritta, ai sensi dell'articolo 83, comma 7, lettera h), del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, di tutte le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in P.C.T. di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, cui seguirà la successiva adozione fuori udienza del provvedimento.

to del giudice, fatta sempre salva la possibilità del giudice, su richiesta delle parti o di ufficio, di procedere con le modalità da remoto ovvero con le forme ordinarie;

- che, ove necessario, il contraddittorio dovrà essere garantito anche attraverso la concessione alle parti di un doppio termine: uno per le note e l'altro per le repliche;

- che queste modalità consentono di coprire la quasi totalità dei procedimenti monocratici ed appaiono la più idonee ad assicurare minor rischi per la salute di tutti gli utenti della giustizia;

- che sarà quindi possibile procedere con tali modalità per la prima udienza di trattazione, per l'udienza di cui all'articolo 183, comma 7, del codice di procedura civile, per la prima udienza nei procedimenti previsti dall'articolo 702 bis del codice di procedura civile, per le ulteriori udienze e per la precisazione delle conclusioni;

- che, precisate le conclusioni e concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, il giudice adotterà il provvedimento fuori udienza, con deposito in P.C.T.;

- che la trattazione esclusivamente scritta potrà essere adottata anche nei procedimenti di lavoro e di previdenza, oltre che in tutti i procedimenti regolati dal cosiddetto rito del lavoro, salvo il libero interrogatorio delle parti e la discussione, ai quali il giudice provvederà mediante collegamento da remoto o con le forme ordinarie, anche in base alle particolarità del procedimento;

- che, per le udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, fatta salva la possibilità di procedere con le modalità ordinarie, potrà procedersi nelle forme della trattazione da remoto, ai sensi dell'articolo 83, lettera f), del decreto legge n. 18 del 2020, sempre utilizzando gli applicativi Microsoft Teams o Skype for Business, forniti dal Ministero della Giustizia, e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;

- che, in particolare, la modalità da remoto potrà essere utilizzata laddove vi sia necessità di discussione orale di questioni di particolare complessità, sia d'ufficio che su richiesta delle parti, ed anche per la fase decisionale, in ragione della necessità di procedere ad effettiva discussione orale; allorquando debba procedersi all'audizione personale delle parti per procedere al libero interrogatorio; in caso di conferimento di un incarico ad un consulente tecnico d'ufficio o ad altri ausiliari del giudice, per il giuramento degli amministratori di sostegno, dei tutori e dei curatori, ove ritenuto necessario o sia richiesto dalle parti;

- che, laddove vi sia necessità di procedere alla trattazione nelle forme ordinarie di rito, perché necessarie ex lege o per salvaguardare la corretta instaurazione del contraddittorio ovvero dietro motivata e condivisa richiesta delle parti, le udienze saranno tenute a porte chiuse, come previsto dalla lettera e) del citato articolo 83 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, e dovranno essere assicurate modalità di gestione compatibili con l'attuale situazione di pandemia;

- che a questo fine dovrà essere:

- a) indicato il preciso orario di trattazione per ogni procedimento, prevedendosi un adeguato spazio orario tra una causa e l'altra, al fine di assicurare una gestione razionale e, al contempo, allo scopo di evitare l'accesso indiscriminato agli uffici giudiziari;
- b) comunicare preventivamente tramite P.C.T. l'orario di trattazione alle parti e dovrà inoltre essere affisso il calendario d'udienza anche all'esterno del Tribunale, al fine di garantire l'ordinata trattazione degli affari, escludendo l'accesso anticipato ad opera degli utenti della giustizia;
- c) prevedere la trattazione di un numero di procedimenti contenuti, sempre al fine di evitare il crearsi di assembramenti;
- d) assicurare l'esaurimento delle attività giudiziarie entro le ore 14, evitandosi la prosecuzione delle udienze in orari pomeridiani;
- che nelle forme ordinarie di rito dovrà procedersi, quanto all'assunzione delle prove, all'audizione dei minori, ove obbligatoria, nei procedimenti di famiglia; all'audizione degli interdicendi, inabilitandi e per la nomina degli amministratori di sostegno, ove non siano possibili le modalità da remoto;
 - che, analogamente, dovrà procedersi nelle forme ordinarie anche per l'udienza di convalida degli sfratti, posto che il conduttore ha facoltà di comparire personalmente all'udienza per chiedere, se del caso, il termine di grazia, sempre seguendo le superiori indicazioni di svolgimento delle udienze;
 - che, in materia di famiglia, in sintonia con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca, con l'Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia (A.I.A.F.), l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (O.N.DI.F.) e il Comitato Pari Opportunità (C.P.O.) si procederà alla trattazione scritta, ai sensi dell'articolo 83, comma 7, lettera h), del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, per i procedimenti per separazione consensuale e per divorzio congiunto;
 - che i procuratori delle parti depositeranno in P.C.T. espressa dichiarazione di entrambe le parti di conferma delle stesse condizioni concordate; di indisponibilità a recarsi nei locali del Tribunale o presso gli studi dei propri difensori, con espresso mandato loro conferito di dar corso al procedimento mediante trattazione scritta;
 - che resta ferma la facoltà delle parti di revocare il consenso alle conclusioni rassegnate in ricorso o di modificare o integrare le conclusioni ivi concordemente indicate;
 - che, ove sia ritenuto necessario, d'ufficio o su richiesta delle parti, potrà procedersi comunque con la modalità da remoto ovvero con le forme ordinarie;
 - che, analogamente, in caso di accordo tra le parti intervenuto dopo il deposito del ricorso nelle forme contenziose, i difensori potranno depositare in P.C.T. una dichiarazione con la quale i coniugi fanno presente di avere raggiunto una intesa e che intendono trasformare il rito in separazione consensuale o in divorzio congiunto, rassegnando conclusioni concordi, che espressamente in quella sede confermano, unitamente alla dichiarazione di indisponibilità a recarsi nei locali del Tribunale o presso gli studi dei propri difensori, con espresso mandato loro conferito di dar corso al procedimento mediante trattazione scritta;

- che le udienze presidenziali di prima comparizione dei coniugi, per la separazione o per il divorzio, saranno svolte con le forme ordinarie, con la partecipazione personale delle parti e degli avvocati;
- che i procedimenti saranno ricalendarizzati e fissati a distanza di un'ora l'uno dall'altro, al fine di evitare l'accesso indiscriminato o anche solo anticipato agli uffici giudiziari ed il rispetto della distanza minima e del divieto di assembramento, come prescritti dalla normativa vigente;
- che verranno rifissati per primi i procedimenti le cui udienze presidenziali erano fissate nel periodo di sospensione (tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020) e poi quelli per i quali, nello stesso periodo, sono state fatte le notifiche dei ricorsi introduttivi e depositate le comparse di costituzione; anche per questi è opportuna una segnalazione alla cancelleria a mezzo P.C.T.;
- che le parti e i loro difensori attenderanno al piano terra del Palazzo di Giustizia di essere chiamati, tramite telefono cellulare o con altro mezzo, per la celebrazione del loro procedimento, nel rispetto delle distanze minime stabilite dalla legge e previa areazione degli ambienti tra una causa e l'altra;
- che è opportuno che i difensori segnalino tempestivamente i procedimenti che non potranno essere trattati per impedimento di una delle parti o per altre ragioni o che richiederanno meno un'ora di tempo per la trattazione, come nei casi in cui il convenuto rimarrà contumace, al fine di consentire l'adeguamento del calendario delle udienze;
- che è altresì opportuno che i difensori segnalino tempestivamente i procedimenti per i quali le parti hanno raggiunto un accordo, inviando la dichiarazione scritta di rinuncia alla comparizione personale, unitamente all'istanza contenente le conclusioni congiunte, ed in questo caso si procederà alla trattazione scritta;
- che anche per i procedimenti di modifica delle condizioni della separazione o di revisione delle condizioni del divorzio, ovvero per i provvedimenti da adottare in materia di regolamentazione della responsabilità genitoriale dei genitori non coniugati, si procederà con le modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'articolo 83, comma 7, lettera h), del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, mediante lo scambio e il deposito in P.C.T. di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento collegiale, definitivo o con disposizioni istruttorie, all'esito della Camera di Consiglio;
- che nelle ipotesi in cui venga ritenuto opportuno alla luce della particolarità della situazione dedotta in giudizio, su richiesta delle parti (da inviare almeno due giorni prima dell'udienza anche ad opera di uno solo dei difensori delle parti), o anche d'ufficio, si procederà alla trattazione mediante collegamento da remoto, utilizzando gli applicativi Microsoft Teams o Skype for Business, ovvero nelle forme ordinarie;
- che la necessità dell'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e di adempimenti istruttori sarà valutata dal Collegio ma dovrà essere segnalata con istanza scritta da inviare almeno due giorni prima dell'udienza;

- che per gli adempimenti istruttori e in particolare per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, le udienze potranno essere svolte mediante collegamento da remoto o con la presenza personale dei difensori;
- che in ogni caso, ove fosse necessario per legge, all'esame dei minori si procederà con le forme ordinarie;
- che nei procedimenti di sua competenza il giudice tutelare, personalmente o a mezzo della delega consentita dal decreto n. 1690 del 30 settembre 2019, con il quale è stato istituito l'Ufficio per il Processo, potrà disporre lo svolgimento dell'istruttoria, ed in particolare l'esame diretto del beneficiario, tramite udienza mediante collegamento da remoto, utilizzando l'applicativo Microsoft Teams o l'applicativo Skype for Business;
- che, previa verifica della concreta possibilità di celebrare l'udienza mediante collegamento da remoto, nel disporre questa modalità il giudice dovrà tenere conto della disponibilità del ricorrente, del beneficiario e degli altri soggetti indicati dagli articoli 406 e 407 del codice civile o la cui presenza sia comunque ritenuta necessaria o opportuna in relazione al singolo caso specifico;
- che la disponibilità allo svolgimento dell'udienza mediante collegamento da remoto sarà indicati dai soggetti interessati al momento del deposito del ricorso oppure con apposita dichiarazione da inserire nel fascicolo d'ufficio, ovvero a seguito di apposito provvedimento del giudice tutelare;
- che per le procedure esecutive mobiliari, normalmente caratterizzate da udienze con un numero molto elevato di procedimenti e di soggetti partecipati, per evidenti ragioni di tutela sanitaria va disposta la trattazione esclusivamente scritta;
- che, peraltro, la maggior parte dei procedimenti di esecuzione mobiliare riguarda espropriazioni presso terzi e, a fronte della dichiarazione positiva del terzo e della mancata costituzione del debitore potrà procedersi ai sensi della lettera f) del citato articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020, mentre nei casi di contestazione della dichiarazione o di mancata dichiarazione, inizierà il giudizio di accertamento, che sarà regolato secondo le modalità generali sopra precisate quanto ai procedimenti ordinari e di lavoro;
- che eventuali giuramenti di ausiliari del giudice potranno avvenire da remoto e, a tal fine, il giudice dovrà procedere a fissare una nuova udienza;
- che la trattazione scritta potrà essere utilizzata anche per la distribuzione del ricavato e per l'udienza di opposizione alla sospensione del procedimento;
- che sarà sempre fatta salva, ove lo richieda la natura del procedimento, la possibilità di utilizzare la forma da remoto o quella ordinaria;
- che per le procedure concorsuali e le procedure di sovraindebitamento potranno essere adottate le modalità di trattazione scritta di cui all'articolo 83, comma 7, lettera h), del decreto legge n. 18 del 2020 nei seguenti casi:
 - a) procedimento di cui all'articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
 - b) approvazione del rendiconto;
 - c) approvazione dei riparti, in caso di contestazione;
 - d) richiesta di omologazione del concordato fallimentare e relative opposizioni;

- e) procedimento di concordato preventivo, segnatamente ove si renda necessaria l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 162, 173, 179 e 180 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
 - f) procedimento di omologa di accordo di ristrutturazione, ove sorga l'esigenza di avviare contraddittorio con l'imprenditore;
 - g) udienze previste dall'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012 n. 3;
 - h) giudizio di esdebitazione;
 - i) ricorsi diretti all'annullamento o alla risoluzione del concordato;
 - l) reclami previsti dall'articolo 26 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
 - m) udienza di verifica dello stato passivo;
- che per il settore delle esecuzioni immobiliari, le modalità di trattazione scritta potranno essere adottate in relazione i seguenti procedimenti:
- a) casi previsti dall'articolo 485 del codice di procedura civile;
 - b) conversione e riduzione del pignoramento;
 - c) udienza di cui all'articolo 499, comma 5, del codice di procedura civile;
 - d) udienza di cui all'articolo 510 del codice di procedura civile;
 - e) udienza di cui all'articolo 512 del codice di procedura civile;
 - f) udienza di vendita prevista dall'articolo 569 del codice di procedura civile;
 - g) reclamo di cui all'articolo 591 ter del codice di procedura civile;
 - h) udienza di approvazione del progetto di distribuzione, ove non delegato;
 - i) udienza di cui all'articolo 600 del codice di procedura civile;
 - l) opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (fase sommaria), al pari delle esecuzioni mobiliari;
 - m) opposizione di terzo;
 - n) sospensione su istanza di parte;
 - o) estinzione del procedimento;
 - p) ricorsi diretti alla dichiarazione fallimentare;
- che anche in questi casi, ove la natura del procedimento lo richieda, d'ufficio o su istanza di parte sarà possibile procedere da remoto ovvero secondo le modalità ordinarie, nel rispetto delle superiori indicazioni;
- che per un verso tendenzialmente, e fatte salve le eventuali urgenze, vanno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020 le udienze di escussione di testimoni e comunque di espletamento di prove orali con partecipazione di pluralità di persone, e le adunanze dei creditori nelle procedure concorsuali, e per altro verso tendenzialmente dovrebbero essere anticipati procedimenti in cui l'istruttoria sia stata già conclusa (o che non necessitino di attività istruttoria) e che siano pronti per la decisione, per la conclusione con le modalità della trattazione scritta di cui al citato articolo 83, lettera h) del decreto legge n. 18 del 2020;
- per le cause di lavoro vanno trattati prioritariamente:
- a) procedimenti cautelari;
 - b) procedimenti di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300;
 - c) procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo aventi ad oggetto il pagamento di crediti di lavoro ovvero previdenziali o assistenziali, relativamente alla

fase di richiesta dei provvedimenti di cui agli articoli 648 e 649 del codice di procedura civile;

d) procedimenti di opposizione a cartella di pagamento o avviso di addebito o intimazione di pagamento, relativamente alla fase di sospensione;

e) procedimenti aventi ad oggetto la tutela del diritto al lavoro, quali le impugnazione di licenziamento, di trasferimenti di azienda, di accertamento di interposizione di manodopera, di impugnazione del termine ai contratti individuali di lavoro;

f) procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di trasferimento;

g) procedimenti relativi a diritti previdenziali ovvero assistenziali ove sussistano ragioni di urgenza segnalate dal difensore;

h) procedimenti rientranti nel programma di gestione dei procedimenti civili previsto dall'articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98;

i) procedimenti ove sia richiesta dai difensori la formalizzazione di accordi transattivi;

l) procedimenti già fissati per la decisione;

- che gli ulteriori procedimenti, non connotati da urgenza, così come quelli per i quali è stata solo fissata la prima udienza, potranno essere rinviati d'ufficio, fuori udienza, a data successiva al 31 luglio 2020;

- ritenuto che, per quanto riguarda i procedimenti penali, dovrà essere assicurata prioritaria trattazione ai procedimenti indifferibili indicati dal terzo comma dell'articolo 83 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, così come convertito con modifiche dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, e dei processi in cui nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020 scadranno i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, sempre che, con riferimento a quelli a trattazione non obbligatoria, vi sia espressa richiesta, nonché dei seguenti procedimenti:

1) processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;

2) processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo;

3) processi da celebrare con giudizio direttissimo;

4) procedimenti da definire con rito abbreviato, non condizionati o condizionati solo all'acquisizione di documentazione;

5) procedimenti per i quali sia stata chiesta l'applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

6) procedimenti da definirsi ai sensi degli articoli 162 e 162 bis del codice penale;

7) procedimenti nei quali le parti prestano il consenso all'acquisizione di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, ai sensi degli articoli 493, comma 3, e 555, comma 4, del codice di procedura penale;

8) procedimenti di riesame o appello "reali";

9) procedimenti "residuali" in materia di misure di prevenzione;

10) processi in cui occorre procedere alla sola discussione o all'esame imputato ed alla conseguente discussione;

- 11) procedimenti con richiesta di “*messa alla prova*” in cui occorre procedere alla sola verifica dell’esito della prova;
 - 12) procedimenti con remissione di querela;
 - 13) procedimenti con attività limitata al conferimento di incarichi peritali;
 - 14) tutti i procedimenti che si possono definire senza compiere attività istruttorie;
 - 15) rinunce all’opposizione a decreto penale di condanna;
 - 16) incidenti di esecuzione, di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale;
 - 17) procedimenti camerali, di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale;
- che anche le udienze penali saranno celebrate a porte chiuse, secondo la previsione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, come disposto dalla lettera e) dell’articolo 83 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, e si dispone che:
- a) al fine di evitare il crearsi di assembramenti, non potranno essere trattati più di otto processi per ogni udienza dibattimentale, con chiamata distanziata e cronologicamente distinta, sempre che per ogni singolo processo il numero delle parti private e dei difensori presenti in aula non superi il numero complessivo di sei;
 - b) i singoli magistrati avranno cura di individuare preventivamente i processi che saranno celebrati per ogni singola udienza (al massimo otto), indicando il preciso orario di trattazione per ogni processo, che sarà comunicato alle parti dalla Cancelleria con congruo anticipo – con le modalità di cui agli commi 13 e 14 dell’articolo 83 del decreto legge n. 18/2020 come convertito con modificate dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 – fissandoli a distanza di un’ora l’uno dall’altro (indicativamente ogni ora dalle ore 9 fino alle ore 16) – al fine di evitare l’accesso indiscriminato o anche solo anticipato agli uffici giudiziari ed il rispetto della distanza minima e del divieto di assembramento, come prescritti dalla normativa vigente;
 - c) ove non fosse possibile procedere alla trattazione dei processi sopra individuati all’udienza già fissata, il giudice, verificata la corretta instaurazione del rapporto processuale, rinvierà il processo ad una delle udienze immediatamente successive (anche per consentire alle parti di esaminare il fascicolo, in quanto verosimilmente le stesse non avranno avuto modo di accedere alle cancelleria nella vigenza dei divieti attuali);
 - d) ove nei processi sopra specificati fossero coinvolti parti o difensori provenienti da altre Regioni, il giudice valuterà caso per caso se la circostanza costituisca un impedimento alla trattazione del processo; qualora il processo non possa essere celebrato, sarà sostituito con altro processo, sempre previa comunicazione alle parti con congruo anticipo;
 - e) una volta individuati all’interno della singola udienza i processi da celebrare occorrerà provvedere, con congruo anticipo, al rinvio fuori udienza di quelli “*in*

esuberato”, in modo da evitare alle parti ed ai difensori interessati l’inutile accesso al palazzo di giustizia;

f) il rinvio dei processi non trattati sarà disposto a data successiva al 31 luglio 2020, con sospensione dei termini di prescrizione fino a tale data, tenendo conto, nella calendarizzazione, delle priorità fissate nelle tabelle vigenti, delle priorità stabilite dall’articolo 132 *bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e della priorità da attribuire trattazione dei processi ultratriennali;

- che per le udienze di smistamento – i cui processi vengono automaticamente fissati tutti alle ore 9.00 dall’applicativo GIADA 2 in numero di circa 30 / 35 e formano pertanto udienze in cui maggiore è il rischio di assembramento e di contatto tra persone – va disposto il rinvio con decreto fuori udienza, ferma restando, ove ne ricorressero le condizioni, la trattazione di quelli previsti dall’articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020 e di quei processi per i quali gli imputati o i difensori avanzino preventiva richiesta, almeno dieci giorni prima dell’udienza, di definizione ai sensi dei punti 5), 6), 7), 8), 14) e 16) come sopra indicati; qualora la richiesta di trattazione pervenisse successivamente, e comunque fino al giorno precedente l’udienza, il processo sarà rinviato alla prima udienza successiva possibile, per consentirne una sollecita definizione;
- che, a tal fine, le eventuali remissioni di querele e relative accettazioni potranno essere trasmesse, prima dell’udienza, anche mediante P.E.C.;
- che le udienze di convalida dell’arresto e giudizio direttissimo dovranno essere celebrate con le modalità individuate nel Protocollo sottoscritto con la Procura della Repubblica, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e la Camera Penale, come di seguito riportate:

1. Alle udienze di convalida dell’arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non condizionato) dinanzi al Giudice del dibattimento si procederà in videoconferenza nell’Aula 2 o nell’Aula 3 ubicate al piano terra del Palazzo di Giustizia di Via Galli Tassi, n. 61, Lucca.

I giudizi che proseguiranno con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non condizionato) in data diversa, a seguito della concessione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida nel caso di applicazione di misura custodiale. In tale ipotesi, il Giudice darà atto che l’imputato parteciperà dalla postazione predisposta all’interno della Casa Circondariale (con la quale è stato attivato e testato l’applicativo TEAMS) ovvero, nei casi degli arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all’udienza di convalida, dove potrà essere autorizzato a recarsi anche senza scorta.

Tutti gli altri giudizi proseguiranno con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

2. Viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all’Amministrazione, ivi comprese le forze dell’ordine e l’Avvocatura.

Alla data della firma del presente protocollo, risultano attivati e testati i collegamenti mediante piattaforma TEAMS con gli Uffici sopra indicati, ove gli arrestati saranno accompagnati per la celebrazione dell’udienza di convalida anche laddove l’arresto sia stato effettuato da forze di polizia diverse.

Laddove sorgessero difficoltà tecniche a procedere da remoto non altrimenti superabili, l’udienza sarà tenuta presso il Tribunale secondo le modalità ordinarie di celebrazione.

3. Al Difensore deve essere garantita la facoltà di essere presente nel luogo dal quale l’arrestato parteciperà all’udienza da remoto. A tal fine la polizia giudiziaria procedente indicherà al Difensore il luogo nel quale l’arrestato sarà custodito e quello, se diverso, in cui sarà condotto per la celebrazione dell’udienza. Di tale operazioni sarà dato atto nel verbale di arresto.

4. Il Difensore comunicherà alla polizia giudiziaria l'indirizzo e-mail al quale dovranno essere trasmessi gli atti; a tal fine, sarà sufficiente indicare anche un indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC) da riportare nel verbale d'arresto.

5. La polizia giudiziaria comunicherà, altresì, al Difensore il nominativo e il recapito di un familiare dell'arrestato solo ove quest'ultimo espressamente lo richieda.

6. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al Difensore il Comando di polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

7. Il Difensore, al momento dell'avviso dell'intervenuto arresto, comunicherà se intende essere presente al giudizio dall'aula di udienza in Tribunale ovvero dal luogo di custodia del suo assistito ovvero a distanza mediante collegamento telematico da remoto, in tal caso indicando l'indirizzo di posta elettronica tramite il quale dovrà attivarsi il collegamento; comunicherà, altresì, se intenda valersi anche della presenza di un suo sostituto nel luogo ove si trova l'imputato. Di tali determinazioni del Difensore la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale. In caso di nomina ovvero di nomine nello stesso giudizio di più difensori, ove taluno intenda essere presente al giudizio dall'aula di udienza si procederà, per tutti, nelle forme ordinarie di celebrazione.

In caso di mancata comunicazione da parte del Difensore, anche in quanto nell'immediatezza non reperito dalla Polizia Giudiziaria operante, la scelta di questi si riterrà effettuata per la partecipazione in Tribunale.

Se il Difensore opterà per la presenza in udienza dal luogo di custodia dell'assistito, dovrà essere garantita l'osservanza delle vigenti prescrizioni di ordine sanitario per prevenire il rischio di contagio.

8. Al Difensore che presenzierà da remoto all'udienza di convalida e al contestuale giudizio direttissimo, mediante collegamento in videoconferenza, sarà comunque garantita la possibilità di colloqui difensivi riservati a distanza attraverso l'attivazione di un contatto da parte della polizia giudiziaria, anche mediante la presenza di un interprete, se necessario. È fatto assoluto divieto di effettuare qualsiasi tipo di registrazione di tali colloqui.

9. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero di turno il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del Difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

10. La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a caricare gli atti in formato PDF sul "Portale NDR", nel campo riservato agli atti urgenti.

11. La Segreteria del Pubblico Ministero procederà, mediante importazione dal portale Ndr - ovvero, qualora non possibile in caso di contingente mal funzionamento dell'applicativo Tiap Document@, mediante il personale in presidio - all'iscrizione ed alla formazione del fascicolo digitale, comprendente la copia della copertina con numero RGNR, il decreto di presentazione all'udienza sottoscritto e scansionato, nonché la copia integrale degli atti. La Segreteria del Pubblico Ministero provvederà, altresì, alla trasmissione del fascicolo per via telematica tramite Tiap Document@ alla Cancelleria del Tribunale, nonché contestualmente al Difensore all'indirizzo e-mail dallo stesso indicato. In caso di contingente mal funzionamento dell'applicativo Tiap Document@ la trasmissione sarà eseguita, per tutti i destinatari, tramite posta elettronica ordinaria.

Al fine di consentire l'organizzazione dei collegamenti da remoto per l'udienza in video-audio collegamento, la Segreteria del Pubblico Ministero comunicherà alla Cancelleria del Tribunale, telefonicamente o a mezzo mail all'indirizzo, entro le ore 9.00, anche prima della trasmissione degli atti, le informazioni essenziali concernenti il numero e le generalità degli arrestati che verranno presentati in udienza, il luogo in cui sono custoditi, il nominativo dei Difensori, nonché tutti gli indirizzi di posta elettronica allo scopo necessari.

La Cancelleria del Tribunale provvederà ad avvertire tempestivamente il Giudice di turno.

I procedimenti che perverranno oltre il termine sopra indicato saranno tendenzialmente trattati, naturalmente nel rispetto dei termini di legge, il giorno seguente, salva diversa indicazione del Giudice di turno.

12. Le udienze di convalida degli arresti ed i contestuali giudizi direttissimi - non tenendosi udienze ordinarie in questo periodo - verranno celebrati alle ore 11.30, salvo i differimenti finalizzati a consentire al Difensore la visione degli atti e le preliminari interlocuzioni con il proprio assistito.

Per garantire la migliore funzionalità nella celebrazione delle udienze, il Pubblico Ministero di turno si impegna a garantire la trasmissione - per via telematica - dei fascicoli delle udienze per direttissima alla Cancelleria ed al Difensore entro le ore

10.30, indicando il Comando di polizia giudiziaria presso il quale l'arrestato sarà condotto per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

13. Il Giudice stabilirà il collegamento con i diversi soggetti interessati all'udienza eventualmente non presenti in aula ed accertata la regolare costituzione delle parti, darà atto a verbale che si procede, ai sensi dell'art. 83 comma 12 del D.L. 11/2020, con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, sulla base delle disposizioni condivise anche dalle rappresentanze dell'Avvocatura. Il Giudice verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra il Difensore e l'indagato ed acquisirà comunque il consenso espresso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto di tutte le parti, compreso l'indagato. Le parti dichiareranno che si collegano a distanza da un luogo nel quale non vi è presenza di persone non legittimate alla partecipazione all'udienza.

14. Nell'ipotesi in cui fosse necessario ricorrere ad un interprete – che l'autorità presentante avrà cura di citare per l'udienza di convalida – questi sarà autorizzato dal Giudice a presenziare accanto all'arrestato, nell'osservanza delle vigenti prescrizioni sanitarie per prevenire il rischio di contagio.

15. La partecipazione all'udienza da remoto non consente di derogare all'obbligo di indossare la toga.

16. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti con l'imputato.

17. L'udienza verrà audio registrata mediante l'apposita funzione della piattaforma TEAMS. La registrazione verrà tempestivamente riversata su supporto esterno e successivamente trascritta dal personale della STENOSERVICE ed inviata alle parti dalla Cancelleria. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

18. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti e produrre documenti mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza ovvero, in via residuale e comunque preventiva, tramite PEC o PEO. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale d'udienza.

Sarà comunque garantita la possibilità di una interlocuzione diretta e separata tra le parti processuali per il raggiungimento di eventuali accordi ex art. 444 c.p.p.

19. Il presente protocollo sarà operativo a decorrere dal 1° aprile 2020, al fine di consentire alle parti convenute di predisporre la massima diffusione, e sino alla cessazione dell'emergenza epidemica, con provvedimento che sarà emesso, anche in base alle disposizioni normative che saranno emanate, dal Presidente del Tribunale o dal Presidente di Sezione delegato.

- che il Tribunale di Lucca si è dotato della strumentazione e degli applicativi necessari per celebrare i processi in videoconferenza e mediante collegamenti da remoto, stipulando con la Procura della Repubblica di Lucca, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Lucca due protocolli, attualmente in vigore, in materia di convalida dell'arresto dinanzi al G.I.P. che di convalida e giudizio direttissimo innanzi al giudice del dibattimento;

- che attualmente le aule di udienza 2 e 3 del Palazzo di Giustizia risultano provviste di tecnologia che consente i collegamenti da remoto, utilizzando la piattaforma TEAMS, già sperimentata per le udienze di convalida dell'arresto e del fermo, mentre nell'aula 1 è installata la strumentazione necessaria per i collegamenti in video conferenza, ai sensi dell'articolo 146 *bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;

- che non appare opportuno, in ragione della temporaneità dell'emergenza epidemiologica, provvedere ad una modifica dei giorni di udienza e delle aule utilizzate dai singoli magistrati e dai collegi già tabellarmente previsti;

- che, pertanto, con riferimento ai giorni di udienza ed alle aule, i processi continueranno ad essere celebrati come da previsioni tabellari, salvo diverse disposizioni che saranno adottate dal Presidente di Sezione in relazione alle esigenze concrete che dovessero manifestarsi, come, ad esempio, nel caso di celebrazione

delle udienze di convalida degli arresti e giudizi direttissimi, che, potendo essere tenute soltanto nelle aule 2 e 3, potrebbero determinare eventuali spostamenti delle aule in cui i singoli magistrati svolgono normalmente udienza;

- che a tal fine la Cancelleria dovrà comunicare in anticipo al Presidente della Sezione Penale il numero dei processi che saranno effettivamente celebrati in ogni singola udienza ed i relativi orari;

- che pertanto, nel rispetto della normativa sanitaria ed alla luce anche delle ultime disposizioni introdotte dal decreto legge 30 aprile 2020 n. 28, non vanno estese, in assenza del consenso di tutte le parti processuali, le modalità di celebrazione delle udienze da remoto mediante piattaforma TEAMS a casi diversi da quelli disciplinati con i protocolli in vigore e dal decreto legge 30 aprile del 2020 n. 28, fermo restando che la partecipazione a qualsiasi udienza penale, fino al 31 luglio 2020, delle persone detenute, anche in via cautelare, e internate va assicurata, sempre che tecnicamente possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza oppure i collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146 *bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

- che, quanto alle udienze preliminari e alle camere di consiglio del Giudice per l'Udienza Preliminare, si dispone che nel periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 siano celebrati i procedimenti a carico di detenuti e di imputati soggetti a misura cautelare personale o nei confronti dei quali sia applicata misura cautelare reale, nonché dei seguenti procedimenti:

1) processi relativi ai delitti di cui agli articoli 609 *bis* e seguenti, 572, 612 *bis* del codice penale;

2) procedimenti da definire con rito abbreviato non condizionato o condizionato solo all'acquisizione di documentazione;

3) incidenti probatori;

4) procedimenti per i quali sia stata chiesta l'applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

5) procedimenti con richiesta di "*messa alla prova*", in cui occorre procedere alla sola verifica dell'esito della prova;

- che al fine di evitare il crearsi di assembramenti, non potranno essere trattati più di otto processi ad udienza, con chiamata distanziata e cronologicamente distinta, sempre che per ogni singolo processo il numero delle parti private e dei difensori presenti in aula non superi il numero complessivo di sei;

- che i singoli magistrati avranno cura di individuare preventivamente i processi che saranno celebrati per ogni singola udienza (al massimo otto), indicando il preciso orario di trattazione per ogni processo, che sarà comunicato alle parti dalla Cancelleria con congruo anticipo con le modalità di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legge n. 18 del 2020, fissandoli a distanza di un'ora l'uno dall'altro (indicativamente ogni ora dalle ore 9.00 fino alle ore 16.00), al fine di evitare

l'accesso indiscriminato o anche solo anticipato agli uffici giudiziari ed il rispetto della distanza minima e del divieto di assembramento come prescritti dalla normativa vigente;

- che, ove nei processi sopra specificati fossero coinvolti parti o difensori provenienti da altre Regioni, il giudice valuterà caso per caso se la circostanza costituisca un impedimento alla trattazione del processo; qualora il processo non possa essere celebrato, sarà sostituito con altro processo, sempre previa comunicazione alle parti con congruo anticipo;

- che, una volta individuati all'interno della singola udienza i processi da celebrare, occorrerà provvedere, con congruo anticipo, al rinvio fuori udienza di quelli "in esubero", in modo da evitare alle parti ed ai difensori interessati l'inutile accesso al palazzo di giustizia;

- che il rinvio dei processi non trattati sarà disposto a data successiva al 31 luglio 2020, con sospensione dei termini di prescrizione fino a tale data;

- che le udienze di convalida dell'arresto e la celebrazione degli interrogatori di garanzia di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale, dovranno essere celebrate con le modalità individuate nel Protocollo sottoscritto con la Procura della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale, come di seguito riportate:

1. Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo innanzi al GIP previste dall'art. 391 c.p.p. e gli interrogatori dinanzi al GIP ex art. 294 c.p.p. vengono condotti attraverso sistemi di collegamento da remoto nell'Aula 3 ubicata al piano terra del Palazzo di Giustizia di Via Galli Tassi, n. 61, Lucca

2. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura.

Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche alla Casa Circondariale di Lucca. In caso di indisponibilità tecnica di TEAMS è possibile ricorrere alle ulteriori piattaforme ministeriale (Skype Business).

Alla data della firma del presente protocollo, risultano attivati e testati i collegamenti con i comandi di polizia giudiziaria sopra indicati, ove gli indagati nei cui confronti è stata applicata la misura cautelare personale diversa dalla custodia in carcere saranno accompagnati per la celebrazione dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p. anche laddove l'esecuzione sia stata effettuata da forze di polizia diverse. Laddove sorgessero difficoltà tecniche a procedere da remoto non altrimenti superabili, l'udienza sarà tenuta presso il Tribunale secondo le modalità ordinarie di celebrazione.

3. Al Difensore deve essere garantita la facoltà di essere presente nel luogo dal quale l'arrestato parteciperà all'udienza da remoto.

per le udienze di convalida di arresto o fermo e per gli interrogatori ex art. 294 c.p.p. da eseguirsi nella Casa Circondariale di Lucca, la polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula in cui siede il Giudice ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero mediante collegamento da remoto.

per le udienze di convalida e per gli interrogatori ex art. 294 c.p.p. da eseguirsi nei confronti di soggetti non detenuti in carcere, il GIP, con l'avviso di fissazione, indicherà al Difensore e alla polizia giudiziaria procedente il luogo nel quale l'indagato dovrà recarsi per la celebrazione dell'interrogatorio.

4. Il Difensore comunicherà alla polizia giudiziaria l'indirizzo e-mail al quale dovranno essere trasmessi gli atti; a tal fine, sarà sufficiente indicare anche un indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC) da riportare nel verbale d'arresto.

5. La polizia giudiziaria comunicherà, altresì, al Difensore il nominativo e il recapito di un familiare dell'arrestato solo ove quest'ultimo espressamente lo richieda.

6. Il Difensore, al momento dell'avviso dell'intervenuto arresto o fermo o al momento della ricezione dell'avviso di fissazione dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p., comunicherà se intende essere presente al giudizio dall'aula di udienza in Tribunale ovvero dal luogo di custodia del suo assistito ovvero a distanza mediante collegamento telematico da remoto, in tal caso indicando l'indirizzo di posta elettronica tramite il quale dovrà attivarsi il collegamento; comunicherà, altresì, se intenda valersi anche della presenza di un suo sostituto nel luogo ove si trova l'imputato.
nel caso di arresto in flagranza e fermo la comunicazione dovrà essere fatta alla polizia giudiziaria procedente. Di tali determinazioni del difensore la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.
nel caso di fissazione di dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p., la comunicazione dovrà essere fatta alla cancelleria GIP almeno due ore prima dell'interrogatorio.
Se il Difensore opterà per la presenza in udienza dal luogo di custodia dell'assistito, dovrà essere garantita l'osservanza delle vigenti prescrizioni di ordine sanitario per prevenire il rischio di contagio
7. Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria ove l'indagato risulti ristretto in carcere.
8. L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato. Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'arrestato.
9. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.
10. La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a caricare gli atti in formato PDF sul "Portale NDR", nel campo riservato agli atti urgenti.
11. Nel caso di udienza di convalida la Segreteria del Pubblico Ministero procederà, mediante importazione dal "Portale NDR" - ovvero, qualora non possibile in caso di contingente mal funzionamento dell'applicativo Tiap Document@, mediante il personale in presidio - all'iscrizione ed alla formazione del fascicolo digitale, comprendente la copia della copertina con numero RGNR, le richieste del PM, nonché la copia integrale degli atti. La Segreteria del Pubblico Ministero provvederà, altresì, alla trasmissione del fascicolo per via telematica tramite Tiap Document@ alla Cancelleria GIP, nonché contestualmente al Difensore all'indirizzo e-mail dallo stesso indicato. In caso di contingente mal funzionamento dell'applicativo Tiap Document@ la trasmissione sarà eseguita, per tutti i destinatari, tramite posta elettronica ordinaria.
Al fine di consentire l'organizzazione dei collegamenti da remoto per l'udienza in video-audio collegamento, la Segreteria del Pubblico Ministero comunicherà alla Cancelleria GIP, telefonicamente o a mezzo mail all'indirizzo, entro le ore 9.00, anche prima della trasmissione degli atti, le informazioni essenziali concernenti il numero degli arrestati, il luogo in cui sono custoditi, il nominativo dei Difensori, nonché gli tutti indirizzi di posta elettronica allo scopo necessari. La Cancelleria GIP provvederà ad avvertire tempestivamente il Giudice di turno.
12. Nel caso di interrogatorio ex art. 294 c.p.p. la Cancelleria GIP comunicherà al PM il giorno e l'ora dell'interrogatorio e la possibilità di partecipare da remoto. Qualora il PM intendesse partecipare all'interrogatorio comunicherà tale scelta alla Cancelleria GIP almeno due ore prima dell'interrogatorio indicando l'indirizzo e-mail da utilizzare per il collegamento da remoto.
13. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida e verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra il difensore e l'indagato.
14. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM, indagato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede ai sensi dell'art. 83 comma 12 del D.L. 11/2020, con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, sulla base delle disposizioni condivise anche dall'avvocatura. Il Giudice acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti (ivi compreso l'indagato). Le parti dichiareranno che si collegano a distanza da un sito nel quale non vi è presenza di persone non legittimate.
15. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.
16. L'udienza verrà audio registrata mediante l'apposita funzione della piattaforma TEAMS. La registrazione verrà tempestivamente riversata su DVD quando si procede ad interrogatorio ex art. 294 c.p.p. di soggetto detenuto.

17. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

18. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza o, in caso di difficoltà nell'utilizzo della "stanza virtuale", attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su teams. Gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale" attivata in "Teams".

19. Verrà, comunque, garantita la presenza di un difensore d'ufficio (anche da remoto) secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 disp. att. al c.p.p.

20. Il presente protocollo sarà operativo a decorrere dal 1.4.2020, al fine di consentire alle parti convenute di predisporre la massima diffusione, e sino alla cessazione dell'emergenza epidemica, con provvedimento che sarà emesso, anche in base alle disposizioni normative che saranno emanate, dal Presidente del Tribunale o dal Presidente di Sezione delegato.

- che, sempre con riferimento al periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, è ammesso, oltre a quanto previsto nel Protocollo sottoscritto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale in data 24 maggio 2017, il deposito di qualunque atto a mezzo PEC dal difensore legittimato, ai seguenti indirizzi:

dibattimento.tribunale.lucca@giustiziacert.it

decretipenali.tribunale.lucca@giustiziacert.it

gippup.tribunale.lucca@giustiziacert.it

- che, ai sensi dell'articolo 83, commi 6 e 7, lettere c) e d), nello stesso periodo è ammesso anche il deposito degli atti di opposizione e di impugnazione, sempre a mezzo P.E.C. da parte del difensore legittimato;

- che, in accordo con la Procura della Repubblica, per limitare l'accesso agli uffici giudiziari ed i contatti personali che possono favorire il dilagare del contagio, gli atti urgenti, redatti e sottoscritti secondo forme ordinarie e con sottoscrizione autografa, saranno portati a conoscenza dell'ufficio cui sono diretti (Pubblico Ministero o Giudice) mediante trasmissione con modalità telematiche (posta elettronica) di una copia dell'atto in formato .pdf o .jpg munita della sottoscrizione del magistrato, ovvero di una copia per immagine in formato .pdf o .jpg, fermo restando che l'originale del provvedimento dovrà essere custodito dal suo autore ed inserito nel fascicolo cartaceo ed in quello TIAP appena possibile;

- che, comunque saranno implementate tutte le modalità di trasmissione telematica degli atti tra il Tribunale e la Procura della Repubblica, già disciplinate dal protocollo di intesa tra i suddetti uffici, il quale prevede l'utilizzo dell'applicativo T.I.A.P., il quale dovrà essere ulteriormente esteso anche a procedure o ad atti originariamente esclusi;

- che, allo stato, la Procura della Repubblica di Lucca provvede alla digitalizzazione di tutti gli atti di indagine fino all'avviso di conclusione delle indagini preliminari compreso, gli atti ad esso successivi (relate di notifica dell'avviso di cui all'articolo 415 bis del codice di procedura penale, memorie difensive, indagini difensive, verbale di interrogatorio dell'indagato, ulteriori atti di indagine svolti,

lista testi), nonché la stessa richiesta di rinvio a giudizio con conseguente formazione del fascicolo del dibattimento tramite l'utilizzo del T.I.A.P. Document@;

- che vengono altresì digitalizzati tutti gli atti per i quali il pubblico ministero disponga la trasmissione al Tribunale del Riesame;
- che, a sua volta, l'Ufficio G.I.P. / G.U.P. effettua la digitalizzazione di tutti gli atti successivi alla richiesta di rinvio a giudizio, e cioè il decreto e l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (e relative relate di notifica), i verbali dell'udienza preliminare, gli atti di nomina dei difensori, gli atti di costituzione di parte civile, le memorie e gli atti di parte depositati nel corso dell'udienza preliminare, gli atti di integrazione probatoria compiuti nel corso dell'udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio (e le relative relate di notifica);
- che l'Ufficio Dibattimento del Tribunale provvede a digitalizzare e inserire in T.I.A.P. – Document@ tutti gli atti del dibattimento e, in particolare: i verbali di udienza e relative stenotipie (i verbali di stenotipia potranno essere inseriti in formato PDF nativo, senza necessità di scannerizzare i documenti stampati), le memorie di parte, gli atti e i documenti prodotti dalle parti, le perizie, le consulenze tecniche, le trascrizioni delle intercettazioni; le ordinanze emesse nel corso del giudizio e la sentenza, per poi eseguire la scansione di tutti gli atti del procedimento di riesame: richiesta di riesame, avvisi notificati alle parti, motivi e memorie depositate, ordinanza emessa dal Tribunale;
- che, mediante stipulazione di apposito protocollo con la Procura della Repubblica di Lucca, per il quale c'è già un accordo di massima, il flusso documentale tra i due uffici potrebbe essere esteso anche alle procedure di gestione delle intercettazioni, a quelle di convalida degli arresti in flagranza, fermi di indiziati di delitto e sequestri preventivi; alle procedure di revoca o modifica di misure cautelari personali o reali; alle richieste di applicazione di misure cautelari personali e reali; alle richieste di giudizio immediato custodiale, etc.;
- che sia per il periodo antecedente al 12 maggio 2020 che per il periodo successivo saranno in ogni caso predisposti dal Presidente del Tribunale, di concerto con i Presidenti di Sezione e previa consultazione con i colleghi, eccezionalmente anche in deroga alle destinazioni tabellari attualmente in essere, ove non si possa disporre diversamente, turni di magistrati destinati a garantire, prevalentemente da remoto, le udienze ed i provvedimenti urgenti ed indifferibili, nonché i turni di reperibilità (soprattutto per l'Ufficio G.I.P. / G.U.P., per il Tribunale del Riesame, per il Giudice Tutelare, per il Giudice delegato alle procedure concorsuali e delle esecuzioni mobiliari e immobiliari) e le necessarie sostituzioni;
- che nel periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 le cancellerie del Tribunale di Lucca saranno aperte al pubblico, dalle ore 9 alle ore 12, e l'accesso ai relativi servizi avverrà previa prenotazione telefonica o telematica, con modalità che saranno comunicate con separato provvedimento;
- considerato che, nell'impossibilità di avvalersi di modalità telematica, i procedimenti pendenti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Lucca e presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Castelnuovo di Garfagnana, che non rientrano tra quelli

previsti dal terzo comma dell'articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, potranno essere rinviati di ufficio e fuori udienza a data successiva al 31 luglio 2020;

- che saranno invece trattati i procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'unione europea, nonché le udienze civili previste dall'articolo 320 del codice di procedura civile e quelle di discussione della causa;

- che, in ambito penale, saranno tenute le udienze destinate alla dichiarazione di estinzione del reato per remissione di querela, le prime udienze, le udienze di apertura del dibattimento e le udienze in cui è prevista solo la discussione finale del processo;

- che saranno altresì tenuti tutti i procedimenti, civili e penali, la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti e in cui il giudice, su istanza delle parti, dichiara l'urgenza con decreto non impugnabile;

- che i giudici di pace terranno le udienze con modalità da remoto utilizzando gli applicativi Microsoft Teams e Skype for Business oppure potranno procedere alla trattazione nelle forme ordinarie di rito, purché le condizioni logistiche siano tali da assicurare modalità di gestione compatibili con l'attuale situazione di pandemia e con il rispetto della normativa sanitaria vigente;

- che a questo fine dovranno essere rigorosamente osservate le regole di distanziamento sociale e di comportamento già indicate dal RSPP e dal medico competente e dovrà essere:

a) indicato il preciso orario di trattazione per ogni procedimento, prevedendosi un adeguato spazio orario tra una causa e l'altra, indicativamente di un'ora, al fine di assicurare una gestione razionale e, al contempo, allo scopo di evitare l'accesso indiscriminato agli uffici giudiziari;

b) affisso il calendario d'udienza anche all'esterno del palazzo di giustizia, al fine di garantire l'ordinata trattazione degli affari, escludendo l'accesso anticipato ad opera degli utenti della giustizia;

c) prevista la trattazione di un numero massimo di cinque procedimenti per ogni udienza, sempre al fine di evitare il crearsi di assembramenti;

- che le prime udienze dovranno essere rinviate a data successiva al 30 giugno 2020, mentre le udienze fissate per l'assunzione di prove orali e di nomina e giuramento di consulenti tecnici d'ufficio dovranno essere rinviate a data successiva al 1° settembre 2020;

- che queste udienze dovranno essere distribuite su più giorni della settimana, evitando la contemporaneità di più procedimenti fissati per l'assunzione di prove orali, di modo che ogni giorno tenga udienza un solo giudice;

- che nel periodo in oggetto l'andamento del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace, sia nel settore civile che in quello penale, sarà costantemente monitorato, in modo tale da provvedere, ove necessario, ad emettere le disposizioni che si renderanno di volta in volta opportune, anche per assicurare una graduale riduzione delle pendenze, nel rispetto delle priorità stabilite dal programma di ge-

stione dei procedimenti previsto dall'articolo 37 del decreto legge 7 luglio 2011 n. 98;

DISPONE

che nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 i magistrati del Tribunale di Lucca, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lucca e di Castelnuovo di Garfagnana si attengano a tutte le disposizioni sopra indicate.

Il Presidente

(Valentino Pezzuti)

